

Ipotesi di accordo

Il giorno 27 ottobre 2015, presso la Sede di BUSITALIA VENETO S.p.A., si sono incontrate:

- la Società **BUSITALIA VENETO S.p.A.** nelle persone del Presidente Ludovico Mazzaroli, dell'Amministratore Delegato Stefano Rossi, coadiuvati da Claudio Terzi, Stefano Brustolon, Marta Alfonsi, Davide Pacifico

e

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le R.S.A. di
 - **FILT-CGIL**, nelle persone di Romeo Barutta, Andrea Castellan, Paolo Tollo, Nicola Rigon, Giordano Bragato, Marco Ramolo, Guido Merlo, Roberto Rosso.
 - **FIT-CISL**, nelle persone di Sandro Lollo, Ruggero Miolla, Cristiano Stecca, Gabriele Scanavacca.
 - **UILTRASPORTI**, nelle persone di Giorgio Bullo, Marco Bomparola, Bruno Agostini
 - **FAISA-CISAL**, nelle persone di Pietro Casalino, Massimiliano Marsiglio.

Le sopra identificate Parti, dopo ampia ed articolata discussione e nel rispetto delle materie che il "Contratto collettivo aziendale Busitalia" assegna ad ognuna delle sedi di cui all'art 3 (*Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali*), comma 4., punto 4.2, lettere a) b,) e c),

definiscono quanto segue:

Ambito di applicazione

Quanto qui di seguito convenuto è applicato esclusivamente al personale già pervenuto a Busitalia Veneto S.p.A. dal ramo d'azienda Mobilità di APS Holding S.p.A. con procedura *ex art.* 2112 c.c. e già destinatario, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art 26 del Regolamento Allegato A), R.D. n. 148/1931, se ed in quanto applicabile, delle disposizioni di cui al Verbale di accordo *ex art.* 47, L. n. 428/1990, del 13.04.2015.

Ne consegue che quanto qui di seguito convenuto non è, in alcun caso, applicabile o rivendicabile dal personale che pervenga a Busitalia Veneto S.p.A. con modalità e/o procedure differenti o che, ancorché analoghe, siano diverse da quella specificamente richiamata nel capoverso precedente.

Personale inidoneo

Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta una inidoneità temporanea o definitiva - totale o parziale - a svolgere le mansioni proprie della qualifica rivestita, e fatta salva l'effettiva sussistenza di disponibilità di impiego proficuo nella organizzazione funzionale aziendale, l'azienda ricercherà eventuali soluzioni di possibile impiego, anche in forma parziale ma conforme con la modificata capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionali diverse da quelle di appartenenza. Il periodo di aspettativa previsto dall'art 4, Accordo Nazionale del 19/9/2005, verrà utilizzato in via prioritaria per il tempo necessario ad accertare l'idoneità del lavoratore ad altra mansione.

Coerentemente con quanto previsto dal CCNL applicato e dall'art. 20 (*Personale inidoneo*) del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", si procederà, entro la fine di novembre 2015 e successivamente periodicamente e/o su richiesta delle parti, all'esame congiunto previsto dall'art. 3 (*Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali*), punto 4.2, lett. b), del summenzionato accordo, al fine dell'accertamento periodico di eventuali posti in organico disponibili o che si possano rendere disponibili per una eventuale proficua utilizzazione, in mansioni diverse, del personale temporaneamente inidoneo al servizio nelle funzioni proprie della qualifica rivestita, o alla correlata assegnazione ad una diversa qualifica dei lavoratori divenuti definitivamente non idonei, anche attraverso una eventuale riqualificazione professionale del personale attraverso percorsi formativi/informativi.

In tutti i casi il lavoratore ha l'obbligo di conseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di conseguire le eventuali abilitazioni di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.

Le OO.SS evidenziano la sussistenza di uno specifico impegno della Società APS Holding S.p.A. (Ipotesi di accordo del 17/18 dicembre 2014) a reimpiegare, qualora si verificassero carenze di personale nel proprio organico e ove tecnicamente fattibile e compatibilmente con i titoli necessari nonché con le modificate capacità lavorative degli interessati, il personale di Busitalia Veneto S.p.A. divenuto definitivamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita.

Manovratori

Fatto salvo quanto individualmente già precedentemente e diversamente pattuito, a coloro che svolgono attività di manovra è attribuita la qualifica di operatori di esercizio con il correlato integrale riconoscimento di tale periodo ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità di guida contrattualmente previsti per la progressione parametrica relativa alla medesima figura professionale.

L'Azienda comunica che nell'ambito del settore manovra verranno attivati n. 4 turni di servizio che vedono l'impiego di n. 3 unità per turno - Lunedì/Domenica - con una rotazione 5+1. Laddove si rendesse necessario un utilizzo di tali lavoratori anche presso il deposito di via Goldoni, l'individuazione di tale personale verrà effettuata prevalentemente a rotazione tra tutti i lavoratori con mansione da manovratore.

Qualora inoltre, l'Azienda a fronte di specifiche modifiche organizzative o produttive dovesse utilizzare in via definitiva come conducenti i manovratori in servizio, la stessa terrà in considerazione, fatta salva la priorità assegnata al personale volontario, le capacità professionali nonché la minor anzianità di servizio complessiva e di impiego nel settore manovra.

Officina /manutenzione

Nel confermare gli obiettivi condivisi nel documento sottoscritto tra Comune di Padova, APS Holding S.p.A., Busitalia Sita nord S.r.l. da una parte e RSA/OOSS di APS Holding S.p.A., dall'altra, il 17 e 18 dicembre 2014 e che prevedono di portare il servizio manutentivo ex APS Holding S.p.A. ad uno standard tecnico/economico allineato a quello di mercato, l'Azienda comunica gli interventi organizzativi al momento individuati come necessari per garantire la competitività dell'officina anche attraverso un complessivo aumento della produttività. Pertanto, in relazione alla officina di via Risondo, oltre all'assegnazione all'ufficio sinistri di un operaio già avvenuta, si procederà alla:

- assegnazione alla struttura organizzativa Sistemi Informativi di tre operai.
- assegnazione di un operaio alla struttura organizzativa Direzione Esercizio Tram.
- assegnazione di un operaio al reparto magazzino.
- ricollocazione di tre operai tra il personale conducente e/o di manovra.

Ai fini dell'individuazione delle risorse specificate nell'ultimo alinea, l'Azienda, nella prima fase, emetterà una specifica manifestazione di interesse per acquisire le singole disponibilità da parte dei lavoratori. Considerata l'eccezionalità ed irripetibilità del caso in questione e limitatamente allo stesso che è finalizzato a favorire un immediato processo di efficientamento, l'Azienda riconoscerà, a titolo di incentivo, un importo *una tantum* lordo e onnicomprensivo di euro 4.500.00 a coloro che, a valle della valutazione positiva data dall'azienda ed in possesso delle specifiche idoneità, verrà attribuita la qualifica professionale di "Operatore di esercizio".

Al termine di detti interventi organizzativi il personale di officina verrà suddiviso in 2 squadre numericamente omogenee che saranno impiegate con le seguenti turnazioni:

- 1) mattina/pomeriggio, a rotazione, con distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni dal lunedì al sabato compresi;
- 2) turno giornaliero con distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni dal lunedì al venerdì compresi.

Con il fine di verificare la congruità degli interventi sopra descritti e per dar corso agli impegni di recupero della produttività, gli addetti alla manutenzione non saranno impiegati in mansioni di guida, se non in via eccezionale. L'azienda, nel trimestre successivo all'avvio della nuova organizzazione del lavoro verificherà l'effettivo incremento di produttività derivante dalle scelte adottate e dai risultati ottenuti. Laddove gli stessi fossero in linea rispetto a quanto atteso, le parti esamineranno congiuntamente soluzioni organizzative - ivi compresa la possibilità di ridurre il processo di esternalizzazione della manutenzione - al fine di raggiungere il rapporto ottimale mezzi mantenuti/addetti alla manutenzione.

Analogo esame congiunto verrà effettuato, entro il corrente anno, relativamente ai processi di manutenzione Tram (officina loc. Guizza), al fine di verificare gli andamenti produttivi e le eventuali azioni di intervento organizzativo che dovessero rendersi necessarie.

Coerentemente con quanto previsto dall'art 26, comma 13, del "Contratto Collettivo Aziendale Busitalia", si conferma che la cura e la pulizia degli indumenti di lavoro, non costituenti DPI, è ad esclusivo carico dei

lavoratori.

Organizzazione del lavoro personale conducente

Il "Contratto collettivo aziendale Busitalia" regola, attraverso specifica normativa, l'organizzazione del lavoro del personale conducente

Fermo restando quanto sopra, l'Azienda comunica le modalità attuative ed organizzative di quanto sopra, ed il cui avvio è individuato a decorrere dal 1 dicembre 2015 e a valere per tutto il restante periodo dell'esercizio invernale.

A tale proposito e da tale data, l'organizzazione dei turni invernali, considerati urbani ai sensi del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", prevede:

- 52 riposi da CCNL
- 7,5 giornate di non prestazione derivanti da una diversa distribuzione dell'orario di lavoro

Fermo restando quanto sopra ed esclusivamente al fine di incrementare fino a 66 il numero complessivo delle giornate di libertà, le parti concordano che a tal fine, si proceda all'utilizzo di:

- 4 giornate ex festività soppresse
- 2,5 giorni di permesso per riposi coincidenti con festività infrasettimanali

Verranno conguagliate annualmente le effettive giornate di riposo coincidenti con le festività da calendario in un apposito contatore. Laddove in difetto verranno tolte dalle ferie mentre, se in eccesso, verranno retribuite o conguagliate con minor assorbimento delle festività soppresse.

L'Azienda si impegna comunque a mantenere sostanzialmente inalterata l'organizzazione del lavoro sopra descritta, anche per le prossime turnazioni, fatta salva l'invarianza dell'articolazione del servizio e previa verifica di efficienza dei risultati ottenuti.

In sede di C.O.T. le Parti si impegnano ad effettuare l'esame congiunto affinché nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori avvenga in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore.

I conducenti impiegati nel servizio urbano ruoteranno su turnazioni con cadenza giornaliera.

Su richiesta sindacale, si conviene che, all'interno dell'esame congiunto in sede di COT, si potranno valutare turnazioni che, a pari efficienza aziendale, minimizzino il numero di turni con riprese, nonché rotazioni/turnazioni per il personale che si trovi in situazioni particolari o con maggiore anzianità.

Cambi turno

Come previsto dall'art 35 del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", in caso di necessità espressa dal lavoratore, può essere concesso il cambio di turno tra conducenti.

Il cambio turno è, in ogni caso, subordinato all'avallo della competente struttura di movimento che è tenuta a valutarne la compatibilità con l'esigenza di garantire la sicurezza dell'esercizio e l'osservanza delle vigenti norme di legge e di contratto.

Con il cambio di turno sono riconosciute, a ciascuno dei due lavoratori interessati, tutte le competenze maturate relativamente al turno effettivamente svolto.

Tempi accessori:

Fermo restando quanto previsto dall'art 37 del "Contratto collettivo aziendale Busitalia" in tema di tempi accessori, in sede di C.O.T. potranno essere prese in considerazione eventuali particolari tipologie di servizio e in quella sede, esaminate e definite, ai sensi dell'art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", situazioni particolari.

Personale disponibile:

L'Azienda comunica che avrà giornalmente in servizio "Personale disponibile" (art. 44 "Contratto collettivo aziendale Busitalia") che, in condizioni di stabilità e normalità del servizio e dell'organico, si attesterà nella percentuale indicativa del 5 %, rispetto al personale con turno assegnato.

Contrasto all'evasione tariffaria:

Le Parti, nel richiamare integralmente i contenuti dell'art. 43 del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", riconfermano che l'attività di contrasto all'evasione tariffaria rappresenta un obiettivo prioritario condiviso e, al contempo, una delle modalità per agevolare, qualora necessario, la proficua utilizzazione di eventuale personale temporaneamente inidoneo. A tale mansione potranno pertanto essere temporaneamente assegnati anche gli agenti con limitazione nell'impiego del servizio di guida ma comunque idonei e abilitati a tale attività.

In tale contesto l'Azienda ribadisce l'intenzione di ampliare progressivamente il numero degli agenti abilitati a svolgere le attività di polizia amministrativa.

Cambio di residenza

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di legge e di contrattazione collettiva applicata, si conferma che, in caso di esigenze organizzative che richiedano modifiche della residenza di servizio di uno o più lavoratori e fatti salvi i casi di trasferimento per domanda soddisfatta, per un periodo massimo di 6 anni non potranno essere disposti trasferimenti del personale proveniente dall'ex APS verso residenze di servizio ubicate al di fuori della provincia di Padova, così come previsto dal protocollo sottoscritto tra Comune di Padova, APS Holding S.p.A., Busitalia e RSA/OOSS di APS Holding S.p.A. nei giorni 17 e 18 dicembre u.s.

Ferie:

Entro il primo trimestre di ciascun anno, le Parti effettueranno l'esame congiunto di cui all'art. 3 (*Sedi, fasce e materie delle relazioni industriali*), punto 4.2, lett. c), finalizzato alla programmazione delle ferie estive attraverso l'individuazione del numero di fasce, della loro collocazione temporale e le modalità di assegnazione delle ferie stesse, per ogni residenza di servizio.

In tale sede si procederà all'analisi dello stato complessivo dei residui ferie del personale e all'esame degli eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari.

CRAL

La Società conferma che, relativamente e limitatamente al periodo di armonizzazione in parola, erogherà al CRAL aziendale e coerentemente con gli obiettivi del protocollo sottoscritto tra Comune di Padova, APS Holding S.p.A., Busitalia e RSA/OOSS di APS Holding S.p.A. nei giorni 17 e 18 dicembre u.s., l'importo forfettario omnicomprensivo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Ciò posto, l'Azienda conferma la disponibilità a concedere al CRAL in parola l'utilizzo dei locali con le modalità che saranno successivamente definite.


Associazione nuovo aiuto

Busitalia Veneto S.p.A. continua, per i soli lavoratori ex APS oggi iscritti all'Associazione "Nuovo aiuto", l'esazione, in nome e per conto dell'Associazione "Nuovo aiuto" alla quale ne bonifica poi l'intero importo, sia delle quote associative che delle rate di rientro delle somme che ciascun lavoratore ha eventualmente avuto anticipate; ferma restando la trattenuta della quota associativa, è escluso che Busitalia Veneto S.p.A. effettui trattenute per somme anticipate a qualsivoglia titolo a lavoratori che presentano situazioni di esposizione finanziaria (cessioni volontarie di quote del salario o stipendio, delegazioni di pagamento, pignoramenti, sequestri, etc.) non compatibili con le vigenti disposizioni di legge e/o di contratto collettivo applicato, così come non ammetterà a beneficiare del prestito aziendale di cui all'art. 83 del "Contratto collettivo aziendale Busitalia" coloro che risultino essere finanziariamente esposti nei confronti di tale Associazione.

La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle OO.SS.LL. con riserva che verrà sciolta entro il 20 novembre 2015 in esito alla consultazione referendaria da svolgersi con riferimento ai soli lavoratori dipendenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente Ipotesi di accordo; parimenti la riserva di Busitalia Veneto S.p.A. sarà sciolta dopo l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione entro il 20 novembre 2015.

Padova 27 ottobre 2015

BUSITALIA VENETO



OOSS Territoriali e RSA

ULTRASPORTI

FIT CISA

FICT CGIL

FAISA CISAL



Ipotesi di accordo di armonizzazione ex artt. 13, 14 e 81 del “Contratto collettivo aziendale Busitalia”, applicato da Busitalia Veneto S.p.A.

Il giorno 20 ottobre 2015, presso la Sede di BUSITALIA VENETO S.p.A., si sono incontrate:

- la Società **BUSITALIA VENETO S.p.A.** nelle persone del Presidente Ludovico Mazzaroli, dell'Amministratore Delegato Stefano Rossi, coadiuvati da Claudio Terzi, Stefano Brustolon, Marta Alfonsi, Davide Pacifico

e

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le R.S.A. di
 - **FILT-CGIL**, nelle persone di Romeo Barutta, Andrea Castellan, Paolo Tollio, Nicola Rigon, Giordano Bragato, Marco Ramolo, Guido Merlo, Roberto Rosso.
 - **FIT-CISL**, nelle persone di Sandro Lollo, Ruggero Miolla, Cristiano Stecca, Gabriele Scanavacca
 - **UILTRASPORTI**, nelle persone di Giorgio Bullo, Marco Bomparola, Bruno Agostini
 - **FAISA-CISAL**, nelle persone di Pietro Casalino, Massimiliano Marsiglio.

Le sopra identificate Parti, dopo ampia ed articolata discussione,

premessi che:

- in data 17 e 18 dicembre 2014 è stato sottoscritto un documento tra le OO.SS.LL., il Comune di Padova, Busitalia Sita Nord S.r.l. e APS Holding S.p.A., preliminare alla fase di costituzione di Busitalia Veneto S.p.A.;
- con decorrenza 1 maggio 2015 è stato effettuato il conferimento a Busitalia Veneto S.p.A. del personale APS mediante il conferimento di ramo d'azienda mobilità di APS Holding S.p.A. relativo al servizio di trasporto pubblico locale dalla stessa effettuato, sia su gomma che su monorotaia, a Busitalia Veneto Spa.;
- a tutto il personale, escluso quello con qualifica dirigenziale, è stato applicato il CCNL Autoferrotranvieri (ASSTRA) e la contrattazione collettiva di secondo livello di cui al “Contratto collettivo aziendale Busitalia” del 18 febbraio 2015, nel puntuale rispetto di quanto negli stessi previsto e dagli stessi disposto;
- a detto personale sono applicate tutte le disposizioni di cui all'anzidetta contrattazione collettiva, tenuto conto di quanto specificamente previsto e regolamentato dal combinato disposto di cui agli artt. 13, 14 e 81 del già menzionato “Contratto collettivo aziendale Busitalia”;
- nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dal “Contratto collettivo aziendale Busitalia” e dalla fase transitoria in virtù della quale, quest'ultimo, non è, allo stato, ancora integralmente operativo, nei giorni 8 e 13 aprile 2015 si è proceduto all'esame congiunto previsto dall'art. 47, comma 2., L. n. 428/1990 relativamente all'anzidetto conferimento del ramo mobilità di APS Holding S.p.A. (relativo al servizio di trasporto pubblico locale da quest'ultimo effettuato, sia su gomma che monorotaia) a Busitalia Veneto S.p.A.;
- nel corso degli incontri in cui ha avuto luogo detto esame congiunto, sono stati sottoscritti due documenti, l'uno in data 08.04.2015 e l'altro in data 13.04.2015, il cui contenuto viene qui richiamato e confermato, dandolo per integralmente trascritto;
- nel corso dei molteplici incontri successivamente tenuti e conformemente con quanto previsto dalla seconda parte del punto 11) del documento datato 13 aprile 2015, le sopra identificate Parti hanno trattato l'armonizzazione prevista dal “Contratto Collettivo Aziendale Busitalia”.
- al comma 4. dell'art 14 del “Contratto collettivo aziendale Busitalia” è previsto che gli accordi di armonizzazione vanno completati, dalle parti entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione della procedura prevista dal già richiamato articolo 47, L. n. 428/1990;
- l'efficacia del periodo transitorio di cui al precedente comma cesserà, in ogni caso, trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore (o, come in questo caso, da quella di iniziale applicazione) del “Contratto collettivo aziendale Busitalia”, con conseguente successiva immediata ed integrale applicazione di tutte le disposizioni in esso contenute;

le parti dopo ampia ed approfondita discussione convengono quanto segue:

Ambito di applicazione

Quanto qui di seguito convenuto è applicato esclusivamente al personale già pervenuto a Busitalia Veneto S.p.A. dal ramo d'azienda Mobilità di APS Holding S.p.A. con procedura ex art. 2112 c.c. e già destinatario, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art 26 del Regolamento Allegato A), R.D. n. 148/1931, se ed in quanto applicabile, delle disposizioni di cui al Verbale di accordo ex art. 47, L. n. 428/1990 del 13.04.2015.

Ne consegue che quanto qui di seguito convenuto non è, in alcun caso, applicabile o rivendicabile dal personale che pervenga a Busitalia Veneto S.p.A. con modalità e/o procedure differenti o che, ancorché analoghe, siano diverse da quella specificamente richiamata nel capoverso precedente.

Armonizzazione Normativa prevista dal "Contratto collettivo aziendale Busitalia"

Le Parti convengono che, allo scopo di uniformare al presente accordo le procedure amministrative ed i sistemi informatici aziendali, necessari alla realizzazione delle buste paga, alla nuova struttura della retribuzione aziendale, nonché di rendere l'applicazione di detta struttura retributiva contestuale all'erogazione dell'"Assegno Individuale Aziendale" di cui al comma 3. dell'art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale), la decorrenza individuata per l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali è, sia per la parte normativa che per quella economica, il 1° dicembre 2015. Fino a tale data resta valida l'attuale struttura retributiva.

Pertanto, a decorrere dal 01.12.2015, trova definitiva ed integrale applicazione, per il personale di Busitalia Veneto S.p.A. di cui al precedente capitolo "Ambito di applicazione", il "Contratto collettivo aziendale Busitalia", fermo restando quanto previsto dall'art 3 (Sede, fasi e materie delle relazioni industriali) in tema di informazione, esame congiunto e contrattazione presso la sede territorialmente competente, ivi incluse le materie di competenza della C.O.T. (Commissione orari e turni).

Per quanto concerne le giornate di ferie e di permesso retribuito in luogo delle ex festività soppresse, è fatto esclusivo riferimento alle norme in materia specificamente dettate dal CCNL applicato e dal "Contratto collettivo aziendale Busitalia".

Anche in considerazione delle specifiche e diverse norme, di legge e di contrattazione collettiva, che regolamentano le due tipologie di assenza sopra individuate, queste saranno dettagliatamente e separatamente indicate nel cedolino paga.

Per tutto il personale in parola, si procede alla seguente ulteriore attribuzione:

- assegnazione, ai soli conducenti in forza alla data del 19.09.1994, di n. 2 giornate di libertà che, ove non godute nell'anno di maturazione, saranno omnicomprensivamente compensate con altrettante quote della retribuzione giornaliera;
- assegnazione, a tutti i conducenti, di una giornata di libertà che, ove non goduta nell'anno di maturazione, sarà omnicomprensivamente compensata con una quota della retribuzione giornaliera;
- assegnazione di una giornata di libertà per tutto il restante personale, che dovrà necessariamente essere usufruita e che, ove non goduta nell'anno di competenza, decade definitivamente senza alcuna diversa compensazione.

Armonizzazione Retributiva

Con la medesima decorrenza di cui al precedente punto e in coerenza con quanto previsto dall'art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale) del "Contratto collettivo aziendale Busitalia" ed anche al fine che non sussistano, per i lavoratori interessati, tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale, diminuzioni retributive a parità di condizioni lavorative assimilabili, è stato individuato e concordemente definito l'ammontare del trattamento economico *ad personam* di cui all'art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale), comma 3., del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro ed erogato per tutte le mensilità, incluse quelle aggiuntive, denominato "Assegno individuale aziendale".

I valori di detto assegno sono stati individuati, tenuto anche conto di specifiche peculiarità, per:

- residenza di servizio assegnata;
- inquadramento parametrico attribuito e profilo professionale rivestito;

Al fine di rendere coerente il calcolo di detto "Assegno individuale aziendale" con l'attuale struttura retributiva che vede, nell'ambito dello stesso inquadramento parametrico e dello stesso profilo professionale, personale con un diverso regime di competenze per quanto attiene alle "Competenze Accessorie Unificate" residuali (punto 1., allegato B) e alla "Indennità 20esimo anno" (punto 2., allegato B), si è proceduto alla determinazione e ad una valorizzazione separata in considerazione dell'avvenuta acquisizione o meno delle stesse secondo le modalità di seguito riportate.

Per i soggetti il cui diritto a percepire i trattamenti economici di cui al precedente alinea non era ancora maturato, la valorizzazione degli stessi, al fine della determinazione dell'ammontare dell'"Assegno individuale aziendale", è stata realizzata, in via del tutto teorica, con il criterio del *pro quota* e nella misura dell'80% per singolo parametro sulla base dell'anzianità di servizio maturata alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Inoltre, per il solo personale in possesso della patente D o DE, si è proceduto ad una valorizzazione separata della quota relativa al 50% del valore "standard", quantificato in base al costo precedentemente sostenuto per il rinnovo di detto titolo - su base quinquennale - ed al successivo inserimento della stessa nei valori oggetto di calcolo dell'anzidetto "Assegno individuale aziendale".

Gli importi sono elencati nell'allegata tabella A).

Restano sostanzialmente confermate, per quanto concerne il loro complessivo ammontare, le erogazioni economiche precedentemente pattuite con contrattazione individuale ed erogate in misura fissa e continuativa.

Ai fini dell'attribuzione dell'"Assegno individuale aziendale" si farà riferimento al parametro a ciascuno attribuito alla data del 30/04/2015.

In conformità di quanto previsto dal "Contratto collettivo aziendale Busitalia", le parti convengono che, tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale, la definizione degli importi dell'"Assegno individuale aziendale" non debba comportare alcun tipo di penalizzazione economica per i lavoratori interessati, a parità di condizioni lavorative assimilabili. A tal fine, le stesse, costituiscono una Commissione Paritetica, composta da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il "Contratto collettivo aziendale Busitalia" e da un pari numero di rappresentanti aziendali, incaricata di verificare, ai sensi dell'art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2., lett. c), dell'accordo medesimo, che, trascorso il periodo contrattualmente previsto, per i lavoratori interessati, tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale, non sussistano diminuzioni retributive a parità di condizioni lavorative assimilabili.

La Commissione opererà analizzando i report forniti dall'azienda e le eventuali segnalazioni, definendo, qualora necessario, gli opportuni correttivi agli importi individuati nella tabella A) allegata al presente accordo.

Le parti convengono infine che, i meccanismi di controllo previsti al punto 3.2 dell'art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale), verranno attivati nel corso del semestre successivo, fatti salvi i casi in cui siano comunque rilevabili a priori delle palesi difformità rispetto a quanto previsto da tale norma contrattuale.

Resta confermato dalle Parti che, con la sottoscrizione del presente accordo di armonizzazione e la correlata definitiva esclusiva ed integrale applicazione, unitamente al CCNL, del solo "Contratto collettivo aziendale Busitalia", viene anche definitivamente superata ogni altra precedente pattuizione collettiva, anche transitoria - ivi compresi gli Allegati A) e B) al Verbale di Accordo ex art. 47 sottoscritto tra le medesime in data 13 aprile 2015 - con la sola eccezione dell'accordo sulla regolamentazione dello sciopero, la cui ultrattività è stata confermata già nella procedura ex art. 47 L. n. 428/1990.

La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle OO.SS.LL. con riserva che verrà sciolta entro il 20 novembre 2015 in esito alla consultazione referendaria da svolgersi con riferimento ai soli lavoratori dipendenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente Ipotesi di accordo; parimenti la riserva di Busitalia Veneto S.p.A. sarà sciolta dopo l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione entro il 20 novembre 2015.

Padova 27 ottobre 2015

BUSITALIA VENETO

OOSS Territoriali e RSA

ULTRASPORTI

FIT CISL

FIT CGIL

FAISA CISAL









Tabella A

IMPIANTI FISSI		
PARAMETRI	Tipologia di Rotazione	Euro
110	5+2	251,7
138	5+1	282,9
138	5+2	284,7
138	6+1	260,4
140	6+1 OFFICINA BUS	382,5
140	6+1 OFFICINA TRAM	321,8
140	5+2 OFFICINA	303,8
140	5+2 IMPIEGATI	304,3
151	5+1	316,6
151	5+2	319,2
151	6+1	314,6
155	5+2 CON IND. VER.	340,6
155	5+2	320,7
158	6+1	368,8
160	5+2 CON IND. MEZZI LUNGHI	340,0
160	5+2	297,1
160	6+1 CON IND. MEZZI LUNGHI	355,6
160	6+1	312,8
170	5+2 CON IND. MEZZI LUNGHI	358,8
170	5+2	316,0
170	6+1 CON IND. MEZZI LUNGHI	378,2
170	6+1	335,3
175	5+2 IMP	311,0
175	5+2 CON IND. VERSAMENTO	330,8
175	6+1	374,0
180	5+2	352,7
183	5+1	364,8
183	5+1	374,3
183	6+1	372,3
188	6+1	392,5
188	5+2 CON IND. MEZZI LUNGHI	390,8
188	5+2	348,0
188	5+1	401,4
193	5+2	336,9
193	5+2 IND. ROTAZIONE E IND. MEZZI LUNGHI	342,9
193	5+2 IND. VERSAMENTO	348,9
205	5+2	346,1
205	5+2 CON IND. 20 AA	355,2
205	5+2 CON IND. ROTAZIONE	388,9
205	5+2 IND. ROTAZIONE E IND. MEZZI LUNGHI	406,9
205	5+2 INDENNITA' 20 AA E IND. VERSAMENTO	374,4
205	6+1	406,6
210	6+1	351,5
210	5+1 IND. MEZZI LUNGHI, IND. EM/RIS MULTE	396,5
210	5+1 IND. MEZZI LUNGHI	394,3
230	5+2	382,3
230 Q		323,9
250 Q		434,4



AUTISTI				
PARAMETRI		EMISSIONE E RISCOSSIONE MULTE	MEZZI LUNGHI	COMPLETO
140	291,64	299,88	334,50	341,87
158	313,28	321,52	356,14	364,38
175 SENZA 20°	323,52	331,75	366,35	374,62
175 CON 20° ANNO	327,03	335,27	369,89	378,13
183	322,91	331,15	365,77	374,01
183 COLLI	317,47	326,00	364,06	372,57

